



Spett.le

A tutte le ditte in elenco

OGGETTO: D.L.189/2016 conv.to L.299/2016 – DM 10/5/2018 – Decreto n.2/VCOMMS16 di approvazione Avviso Pubblico ART.20 del DL 189/2016 - Concessione contributi per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 – a tutte le ditte in elenco
Interpretazione letterale dell'Avviso D.L.189/2016 –art.20

In riferimento all'attività istruttoria di cui all'oggetto, si vuole fornire ai soggetti interessati "l'Interpretazione letterale dell'Avviso art.20" (di seguito riportata), in relazione ad alcune tematiche ricorrenti quali, tempistica, ammissibilità delle spese, cumulo aiuti, pagamenti, modifiche / varianti (oggettive e soggettive) e incremento occupazionale.

INTERPRETAZIONE LETTERALE DELL'AVVISO D.L. 189/2016 – ART.20

Art.5

Investimenti ammissibili e termini

- **Richiesta Proroga**

In relazione all'art. 3 comma 5 delle Linee Guida riguardo ai termini per la presentazione dell'istanza di proroga:

fatto salvo quanto riportato nell'articolo medesimo, nel caso di richieste pervenute oltre i termini indicati, le istanze sono comunque da ritenersi accoglibili, purché motivate ed inviate entro il termine max dei 21 (18 + 3) mesi stabiliti dall'Avviso.

Articolo 6

Costi Ammissibili

- **Acquisto di beni attraverso contratti stipulati con finanziarie**

L'acquisto del bene può considerarsi ammissibile purché il bene risulti "riscattato" entro la data di conclusione dell'investimento (e inserito ovviamente nel libro cespiti). Riguardo ai costi ammissibili, è riconosciuta la quota capitale nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile

- **Servizi di Consulenza connessi all'innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale**

1 - f. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali:

- i servizi qualificati di supporto alla **innovazione tecnologica** di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di



sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione);

- i servizi qualificati di supporto alla **innovazione organizzativa**, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica; Non si considerano tali, a titolo esemplificativo, i servizi di supporto per la presentazione e rendicontazione della domanda, i servizi di consulenza amministrativa e fiscale.

- i servizi qualificati di supporto alla **innovazione commerciale** per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

Non si considerano tali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di siti internet, la produzione di materiale promozionale ecc..

- **Impianto fotovoltaico – solare termico**

Gli impianti fotovoltaici e/o solare termico in qualità di (impianti ausiliari), sono inclusi nella tipologia dei Costi Ammissibili (Art.6) al punto 1 c. "beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa"; vengono riconosciuti impianti commisurati al ciclo produttivo dell'impresa.

Art.7

Costi non ammissibili

Ai sensi dell'art.7 comma 1 s) dell'Avviso - per tutte le spese presenti nel progetto d'investimento è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA, anche laddove la stessa risulti a fini contabili un costo per il beneficiario.

Art.9

Cumulo degli aiuti

Di seguito le procedure finalizzate all'accertamento di "altre agevolazioni" su beni/opere presenti nel rendiconto finale:

- a) Accertamento della cumulabilità sulla base della singola disciplina agevolativa;
- b) calcolo dell'intensità di "aiuto residuale" (beni/opere su cui è stato riscontrato il cumulo), nel rispetto di quanto meglio indicato all'Art.9 Cumulo degli Aiuti;
- c) laddove "l'altra agevolazione" rilevata sul bene/opera a rendiconto, abbia raggiunto la soglia max consentita, il singolo bene/opera non vedrà riconosciuto nessun altro tipo di aiuto;
- d) qualora il progetto presenti la seguente situazione:
 - tutte le spese sostenute nell'investimento generale ricadono nel caso c) - in questo caso viene ribadito il mancato riconoscimento del contributo concesso;
 - nel rendiconto finale risultano presenti anche altre spese ammissibili a contributo su cui non gravano altre agevolazioni; il contributo viene riconosciuto limitatamente a queste spese, se accertato il completamento dell'investimento e il raggiungimento delle finalità riportate nella domanda iniziale.



Art.14

Pagamenti

Vengono accolte le fatture emesse entro l'ultimo giorno utile dei 18 mesi disponibili o entro il termine ultimo dei 3 mesi aggiuntivi (previa richiesta di proroga); il pagamento dei titoli di spesa può essere "perfezionato" entro i 60 gg successivi alla chiusura dell'investimento e contestuale invio della rendicontazione (come da art. 3 delle Linee Guida)

Art.15

Modifiche / Variazioni al progetto

In riferimento all' articolo 15 dell'Avviso "Variazioni a Progetto", in particolare, alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di Variazioni alle proposte progettuali originarie, di seguito vengono riportate alcune indicazioni, finalizzate a chiarire i parametri adottati per la valutazione e la conseguente approvazione delle variazioni medesime.

Le variazioni oggettive al progetto possono essere ritenute ammissibili nel rispetto della modalità e dei limiti di seguito indicati:

▪ ART.15 - COMMA 2. MODIFICHE DEL PROGETTO

Sono da ritenersi ammissibili variazioni, anche compensative che non eccedono il 25% del valore complessivo delle Spese Ammesse (totale dell'investimento) o il 30% della singola "Tipologia d'Investimento" (art.6 a. – b. – c. ecc.), fermi restando i limiti massimi previsti nel comma 2 dell'art.5. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al Progetto ammesso nel suo complesso.

▪ ART.15 - COMMA 3. VARIAZIONI AL PROGETTO

Sono invece considerate Variazioni le modifiche che incidono in maniera significativa sul progetto alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità ecc. come meglio definito ai punti a. b. c. d. e., in particolare i punti d. ed e. individuano chiaramente le soglie % dello scostamento,

d. "la riduzione delle spese effettivamente sostenute in misura superiore al 30% delle spese ammesse

e. "le variazioni, anche compensative, eccedenti il 25% del valore complessivo delle spese ammesse o eccedenti il 30% della singola tipologia d'investimento".

Riguardo al punto d. LA RIDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE IN MISURA SUPERIORE AL 30%, COMPORTA IL RICALCOLO DEL "CRITERIO 3. RILEVANZA PATRIMONIALE DELL'INVESTIMENTO", CON CONSEGUENTE RIPOSIZIONAMENTO DELLA DOMANDA NELLA GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI.

Allegato A - Criteri di priorità – Criterio 2

Incremento occupazionale

Verifica dell'incremento occupazionale dichiarato nella domanda di contributo mediante l'Allegato 4, di seguito evidenziate le modalità di calcolo delle unità occupazionali relative ad alcune particolari tipologie contrattuali. Per i contratti "part time" il calcolo delle unità incrementalmente è riproporzionato sulla base delle ore previste rispetto al CCNL di riferimento (esempio: contratto part time al 60% - unità incrementale 0,60); per il



raggiungimento di 1 unità, la sommatoria dei part – time (dati riproporzionati sulla base delle ore previste rispetto al CCNL) dei neo assunti deve raggiungere il 100%;

Per i contratti a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 12 mesi, che sono comunque considerati validi, il calcolo delle unità incrementalì è riproporzionato rispetto all'anno (esempio: contratto a tempo determinato di 8 mesi - unità incrementale 0,66).

tipologie contrattuali non riconosciute:

Contratti di lavoro atipici (leasing, franchising, job on call o "lavoro a chiamata")

Contratto di formazione lavoro (CFL)

Contratto di lavoro temporaneo (o interinale)

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).

Con i migliori saluti

Il Responsabile del procedimento
Antonello Barchiesi

AB:310.40/2019/ECI/36

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
--